



# Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO**

**REGIONE...Provincia Autonoma di Bolzano.....**

EXTRAPIANO SI ☐ NO ☐

## **PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO**

### **DATI ANNUALI SUINI**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE

( D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 534/92 e successive modifiche )

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda .....Ragione sociale.....

Sede allevamento.....Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali...../ codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....(Ingrasso/Riproduzione – Ciclo chiuso/Ciclo aperto/Misto)

n. totale capannoni .....n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

verri: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

scrofe e scrofette:capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

lattonzoli: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

suinetti: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

suini all'ingrasso: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

Nell'allevamento si pratica la Fecondazione Artificiale ..... (sì/no)

Responsabile dell'attuazione del Piano Aujeszky: Dott. ....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. di irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative (art. 3 e allegato al D.Lgs. 53/2004)							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta/dì							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
	sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, o che sono malati o feriti ecc.)							
	gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato							
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie							
	I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso);							
	SCROFE E SCROFETTE: • se necessario, sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni vengono pulite se sistemate negli stalli da parto							
	SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: • quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale • la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) • qualora necessaria, la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento • i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri • sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta • gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario							

3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme																								
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata																								
	è presente un piano di autocontrollo /buone pratiche di allevamento																								
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente																								
4. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni																								
	è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette (in vigore in Italia dal 1° gennaio 2001)																								
	gli attacchi eventualmente utilizzati per gli altri suini non provocano lesioni e consentono ai suini di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati																								
	SCROFE E SCROFETTE: <ul style="list-style-type: none"><li>sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi</li><li>dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito.</li><li>gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</li></ul> LATTONZOLI <ul style="list-style-type: none"><li>una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente</li><li>questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</li><li>vi è una idonea fonte di calore</li><li>nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà</li></ul>																								
5. SPAZIO DISPONIBILE	le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: <table><tr><th>Peso vivo kg</th><th>m<sup>2</sup></th></tr><tr><td>Fino a 10</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Oltre 10 fino a 20</td><td>0,20</td></tr><tr><td>Oltre a 20 fino a 30</td><td>0,30</td></tr><tr><td>Oltre a 30 fino a 50</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Oltre a 50 fino a 85</td><td>0,55</td></tr><tr><td>Oltre a 85 fino a 110</td><td>0,65</td></tr><tr><td>Oltre 110</td><td>1,00</td></tr></table>	Peso vivo kg	m <sup>2</sup>	Fino a 10	0,15	Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre a 20 fino a 30	0,30	Oltre a 30 fino a 50	0,40	Oltre a 50 fino a 85	0,55	Oltre a 85 fino a 110	0,65	Oltre 110	1,00								
	Peso vivo kg	m <sup>2</sup>																							
Fino a 10	0,15																								
Oltre 10 fino a 20	0,20																								
Oltre a 20 fino a 30	0,30																								
Oltre a 30 fino a 50	0,40																								
Oltre a 50 fino a 85	0,55																								
Oltre a 85 fino a 110	0,65																								
Oltre 110	1,00																								
	<p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende:</u></p> <p>le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione</li><li>2,25 mq per ciascuna scrofa</li></ul> <p>se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>meno di sei animali le superfici libere disponibili <u>devono essere</u> aumentate del 10%;</li><li>40 o più animali le superfici libere disponibili <u>possono essere</u> ridotte del 10 %</li></ul> <p>nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette <u>sono</u> allevate in gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m</li><li>se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.</li></ul> <p><u>deroga per la aziende con meno di 10 scrofe:</u></p> <p>le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto</p>																								

	in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto								
6. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali								
	non vi sono spigoli taglienti o sporgenze								
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali								
	<u>rumori</u> - dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi								
	<u>i locali di stabulazione</u> sono costruiti in modo di permettere agli animali di: - avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali)								
	<u>il locale/recinto infermeria</u> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente								
	<u>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario								
7. ILLUMINAZIONE MINIMA	dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno								
8. PAVIMENTAZIONI	<u>i pavimenti</u> : <ul style="list-style-type: none"><li>• non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini</li><li>• sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali</li><li>• sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini</li><li>• se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile</li><li>• gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori</li></ul>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq</li><li>• nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini</li><li>• se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli</li></ul>								
	<u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:<ul style="list-style-type: none"><li>1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta</li><li>2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa</li></ul>una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)</li><li>• i pavimenti fessurati <u>in calcestruzzo</u> per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno:<ul style="list-style-type: none"><li>a) l'ampiezza massima delle aperture di:<ul style="list-style-type: none"><li>• 11 mm per i lattonzoli;</li><li>• 14 mm per i suinetti;</li><li>• 18 mm per i suini all'ingrasso;</li><li>• 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;</li></ul></li></ul></li></ul>								

	<p>b) l'ampiezza minima dei travetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;</li> <li>• 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.</li> </ul>							
9. MATERIALE MANIPOLABILE	<p>i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legnoo altro) specificare.....</li> <li>• indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile .....</li> </ul> <p>SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)</p> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <p>le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato al D.Lgs. 53/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare.....</li> <li>• indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile .....</li> </ul>							
10. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	<p>non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente</p> <p>i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</p> <p>tutti i suini sono nutriti almeno una volta al giorno</p> <p>se sono alimentati in gruppo e non <i>ad libitum</i> o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo</p> <p>le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività</p> <p>l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali</p> <p>a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione</li> <li>• ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente</li> <li>• le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento</li> </ul>							
11. MANGIMI CONTENENTI FIBRE	<p>per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico</p>							

12. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 ed all'allegato al D.Lgs. 534/1992, Capitolo I, punto 8 Sono praticate: a. la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie liscia intatta b. la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza c. il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita. d. la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita e. l'apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto) tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (art. 5 bis) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche							
	se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).</li> <li>è necessario che vi sia documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario).</li> </ul>							
13. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)							
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti							
	<p>LATTONZOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)</li> <li>i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati</li> <li>gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo</li> <li>gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)</li> </ul>							
14. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali							
	in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto							
	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno							
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR							
Totale								